



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – Pqa 1

Alla

Agli Operatori del settore dei
fertilizzanti da sintesi e del settore
fitosanitario e coadiuvanti di prodotti
fitosanitari

Loro Sedi

e, p.c.:

Federchimica-Assofertilizzanti

federchimica@legalmail.it

Oggetto: Circolare agli operatori del settore fitosanitario e dei fertilizzanti interessati dagli adempimenti normativi relativi al versamento del “contributo sulla sicurezza alimentare” di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 e del decreto interministeriale del 23 giugno 2023.

La legge quadro sul settore biologico 9 marzo 2022, n. 23, (G.U. 23/03/2022, n.69), concernente «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» ha previsto con l'articolo 9 rilevanti modifiche al vigente articolo 59 della legge 488/1993 “Disposizioni per l'agricoltura biologica”.

In particolare l'articolo 9 della legge 23/2022 prevede l'istituzione nello stato di previsione del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un nuovo “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica” e la contestuale soppressione del “Fondo della ricerca in agricoltura biologica e di qualità” (comma 7).

Per alimentare il suddetto “Fondo” permane l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge 488/1999 articolo 59, comma 1 bis, del versamento di un “**Contributo annuale per la sicurezza alimentare**”, nella misura del 2% del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28,R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413”

Detto “**Contributo o ecotassa**” è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale del 23 giugno 2023 pubblicato in GU. N.244 del 18-10-2023.

I riferimenti normativi e in particolare le disposizioni del decreto del 23 giugno 2023 in merito alle “Modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare”, sono di riferimento per i quesiti posti dalle organizzazioni di rappresentanza e di interesse di tutti gli operatori tenuti al versamento del “contributo annuale sulla sicurezza alimentare”.

L’Amministrazione ha quindi ritenuto con la Presente di fornire chiarimenti e supporto ai soggetti tenuti al versamento del suddetto “Contributo” al fine di una corretta gestione degli obblighi di legge a loro carico.

Di seguito si forniscono chiarimenti riguardo le disposizioni previste con decreto del 23 giugno 2023 articoli 1 e 2 a carico **degli operatori dei fertilizzanti da sintesi e del settore fitosanitario e coadiuvanti di prodotti fitosanitari**, evidenziando gli elementi salienti del disposto normativo.

Articolo 1 – E’ stabilito che “il contributo” deve essere versato dai soggetti indicati nel comma 1 bis dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma.

A - SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO:

- Sono i “titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti individuati dalla norma” ovvero i "produttori nazionali" e gli "importatori" che per primi li immettono sul mercato o figure equipollenti.
- Per i fertilizzanti, la figura equipollente, è il fabbricante di fertilizzanti che come da Reg. UE 2019/1009, è il primo soggetto che immette il prodotto in commercio.

Sono quindi tenuti al pagamento del “Contributo” calcolato sul fatturato generato in Italia, **i soggetti che immettono per primi il prodotto sul mercato nazionale**, siano essi i titolari delle autorizzazioni, i produttori nazionali o gli importatori

B - PRODOTTI FITOSANITARI SOGGETTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE.

La Legge n. 23 del 9 marzo 2022 stabilisce che i prodotti fitosanitari soggetti all’ecotassa sono quelli che riportano in etichetta determinate sigle facendo riferimento in parte alle frasi R della Direttiva 1999/45/CE.

La Circolare del Ministero delle politiche agricole del 28 aprile 2016 n. 9597, rappresenta la conversione di dette “Frasì R Secondo Direttiva 1999/45/CE” in “Frasì H secondo il Regolamento 1272/2008”. La tabella di conversione deve essere di riferimento alle imprese al fine di ottemperare correttamente agli obblighi di legge.

C - MODALITA' DI VERSAMENTO

Fino a diversa comunicazione dell'Amministrazione in merito alla possibilità di versare il contributo con la modalità di Pago PA, il versamento può essere effettuato con:

- Bonifico bancario con l'indicazione dell'IBAN della tesoreria provinciale di competenza e con l'indicazione della Causale del versamento, del Capo e del Capitolo di imputazione.

Il codice IBAN da utilizzare varia a seconda della sezione di Tesoreria provinciale dello Stato in cui ha sede l'impresa ed è disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo:

<http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf>

Per individuare il codice IBAN occorre individuare nelle tabelle visualizzate:

- la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente;
- il capitolo di entrata 3583;
- il capo 17;
- il codice CP.

Per qualunque informazione ulteriore sulle modalità di versamento si può contattare la sede/filiale della Banca d'Italia.

(<http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco>).

- Direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente.
- Tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa.

Articolo 2, comma 1 – Viene disposto che il contributo deve essere effettuato in 2 rate semestrali: *”scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2022 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23, relativo all'anno precedente”*, come previsto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 23.

D - TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il Decreto 23 giugno 2023 all'articolo 2 comma 1 stabilisce che il versamento del contributo dovuto, riferito all'anno precedente, deve essere effettuato in 2 rate semestrali, per adempiere a quanto disposto i versamenti dovranno essere effettuati nel seguente modo:

- 1° semestre dell'anno precedente entro il 15 luglio del successivo anno;
- 2° semestre dell'anno precedente entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno del versamento della prima rata.

Ai sensi del comma 6, articolo 9 della Legge 9 marzo 2022, n. 23, il pagamento potrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata.

A titolo esemplificativo si riporta uno schema relativo al versamento delle rate:

- 30 giugno 2024: scadenza 1a rata del 2023 (da pagare entro il 15 luglio 2024);
- 31 dicembre 2024: scadenza 2a rata del 2023 (da pagare entro il 15 gennaio 2025).

Queste modalità di versamento consentono ai soggetti tenuti al versamento del contributo di effettuare i versamenti dovuti, tenuto conto dei bilanci approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora in fase di allineamento dei versamenti con le nuove disposizioni alcune imprese abbiano già provveduto al versamento di alcune rate, ove opportunamente documentato tramite l'inserimento della ricevuta di pagamento nell'apposita sezione sul portale Sian, le stesse sono considerate in regola con il versamento del contributo relativo alle medesime rate.

Resta inteso l'obbligo di assolvimento del versamento del contributo senza soluzione di continuità per tutte le annualità precedenti.

Articolo 2, comma 2 – Viene disposto che i soggetti tenuti al versamento della “ecotassa”, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro la data del 15 luglio, debbano inserire sul portale informatico del SIAN, allo scopo predisposto dal Ministero, la seguente documentazione:

- a) Il bilancio registrato dell'anno precedente;
- b) Una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, *sottoscritta da parte del legale rappresentante della società*, attestante la quota di fatturato del bilancio derivante dalla vendita dei prodotti individuati dalla norma. Per maggiore completezza della documentazione appare opportuno che a tale dichiarazione venga allegata anche una certificazione sottoscritta dal presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 2, comma 3 – Viene disposto che: *“Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a inserire sul portale informatico del SIAN la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), relativa al fatturato 2022”*.

Al riguardo, per l'annualità in corso, considerato che l'avvio del portale SIAN è avvenuto in prossimità della scadenza dei termini previsti per l'inserimento dei documenti richiesti riferiti all'anno 2022, si prenderà atto di eventuali disfunzioni che si dovessero verificare in funzione dell'intenso inserimento dei dati richiesti o delle ragionevoli discrepanze temporali con i termini previsti.

Articolo 2, comma 4 – Viene disposto che in caso di omissione del versamento dovuto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nelle modalità ivi indicate.

Articolo 2, comma 5 – Viene disposto che: ” *L'applicazione e la riscossione delle sanzioni viene effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, ai sensi del precedente comma 5*”, al riguardo si specifica che in seguito alla riforma del Ministero di cui al DPR 16 ottobre 2023, n. 178, il Dipartimento competente per il controllo ed all'applicazione delle sanzioni è il Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica (DSA) – Direzione generale degli affari generali e del bilancio (AGEBIL).

Il Dirigente

Pietro Gasparri

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)